

# **AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.**

## **PESCHIERA DEL GARDA**

**N. 625** di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 11/10/2023

### **CONTRATTO**

per l'affidamento del servizio di "Stampa e imbustamento" – CODICE CIG. N. 98649416D7

\*\*\*\*\*

**tra**

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.** (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (VR), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "AGS";

**e**

**LEADERFORM S.p.A.** (C.F. e P. I.V.A. N. 02696070230), con sede in Via Molina n. 14, a Sona (VR), società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verona - R.E.A. n. VR - 255607 del 17.06.1996 nella persona del suo Legale rappresentante sig. Cozza Luciano, nato a Verona il 22.10.1939, presso la quale è domiciliato per la carica che nel contesto dell'atto, verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

**Premesso** che per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto con determina del Direttore Generale n. 84/2023 del 05.06.2023 è stata approvata la documentazione tecnica e contestualmente indetta una procedura di gara negoziata telematica senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2. lett. b) del D.L.

n. 76/2020 conv. il L. 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021 da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. lgs. n. 50/2016, con facoltà per l'ente aggiudicatore di esercitare l'opzione di prosecuzione contrattuale per 2 anni alle medesime condizioni contrattuali o a condizioni più favorevoli per un importo complessivo pari ad € 300.000 oltre iva;

- **che** con determina del Direttore Generale n. 122/2023 del 24.08.2023, all'esito della procedura di gara, il servizio di stampa e imbustamento è stato affidato alla società LEADERFORM S.p.A. con sede a Sona (VR) – Via Molina n. 14 per l'importo di € 104.365,20 oltre iva al netto del ribasso offerto del 42,02% sull'importo posto a base di gara di € 180.000;

- **che** l'esito della procedura è stato regolarmente pubblicato;

- **che** la verifica del possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stata effettuata e si è conclusa con esito favorevole;

**Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:**

### **Articolo 1 – Premesse**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i sottoelencati documenti:

- Offerta Economica presentata dall'appaltatore in sede di gara;

- Offerte Tecnica Presentata dall'appaltatore in sede di gara;

- Cauzione definitiva;

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, sottoscritti per accettazione dall'appaltatore, anche se non materialmente allegato il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprensivo dei relativi allegati.

### **Articolo 2 – Oggetto del contratto**

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del Direttore Generale, affida alla società LEADERFORM S.p.A. con sede a Sona (VR) che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di stampa e imbustamento con le modalità previste nel presente contratto e nella documentazione allegata di cui all'art. 1.

### **Articolo 3 – Ammontare del contratto**

Con l'appaltatore viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 104.365,20 oltre iva che verrà corrisposto secondo quanto stabilito nel prosieguo del presente articolo.

Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà riportare in descrizione il codice CIG del contratto, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, meglio dettagliata nel contesto del presente contratto.

L'iva applicata per tale tipologia di servizio è pari al 22%.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari secondo i termini previsti dalla legge, tuttavia, resta inteso che l'eventuale ritardo nei pagamenti contenuto nel limite massimo di 90 giorni non dà diritto all'Appaltatore di sospendere l'esecuzione del contratto.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio *Amministrazione & Finanza* dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17, che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture e di eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato *xml* della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRR1AO**.

### **Articolo 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva**

**espressa**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della legge gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio, ad inserire a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere ad inserire il CIG relativo all'investimento pubblico sottostante.

L'Appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta Legge in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla

Prefettura.

### **Articolo 5 – Obblighi dell'Appaltatore**

Il servizio viene concesso dall'Azienda ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprensivo degli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati al medesimo e all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara allegata al presente contratto al n. 2-3.

Le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del presente appalto, pur rientrando nell'ambito del ciclo produttivo di AGS, non sono svolte all'interno delle sue strutture operative, in quanto vengono effettuate in locali o luoghi sottratti alla disponibilità giuridica di AGS. Pertanto, per le suesposte ragioni la stazione appaltante, compiuta una valutazione dei rischi di interferenza, ne ha escluso l'esistenza e non ha proceduto alla preventiva predisposizione del D.U.V.R.I.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione di AGS evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

### **Articolo 6 - Codice etico e di comportamento – Modello Organizzativo 231 - Anticorruzione**

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 231/2001

e ss.mm.ii. nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. pubblicato sul sito promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegnano a:

a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del Piano di Anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto, e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo;

c) al fine di prevenire e reprimere qualsivoglia comportamento posto in essere dal personale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., espressione di fenomeni corruttivi che possano integrare i delitti di cui agli articoli da 24 bis a 26 del D.lgs. 231/2001, è fatto obbligo, in capo ai fornitori di segnalare e riferire al RPCT di codesta Stazione appaltante circa l'esistenza di situazioni che giustifichino un tempestivo intervento.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione alla Stazione appaltante dell'esistenza di eventuali non conformità in ambito ambientale e sicurezza che

abbia a riscontrare durante l'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 7 – Risoluzione e Recesso**

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura.

#### **Articolo 8 – Durata del contratto**

La durata del servizio è di 3 anni naturali, consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna. AGS si riserva il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto contrattuale per 2 anni alle medesime condizioni di aggiudicazione o a condizioni più favorevoli.

#### **Articolo 9 – Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, costituisce cauzione definitiva in € 26.734,19 a mezzo polizza fideiussoria n. M15163723. rilasciata in data 01/09/2023 dalla Compagnia di Assicurazioni "ITAS MUTUA" Agenzia "di Bussolengo (VR)" pari al 42,02% dell'importo contrattuale che costituisce parte integrante del presente contratto allegata al n. 4).

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, in quanto l'aggiudicatario è in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.

La cauzione verrà svincolata a sensi di legge.

Le Parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Azienda ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene prefissato, qualora l'Azienda debba, durante l'esecuzione

del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Articolo 10 – Polizza assicurativa**

L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne AGS da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla stazione appaltante.

#### **Articolo 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il responsabile unico del procedimento (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile, assicurando la regolarità da parte dell'appaltatore e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione del servizio impartendo all'appaltatore le istruzioni e direttive necessarie.

All'esito delle operazioni di verifica, quando risulti che l'appaltatore abbia esattamente adempiuto le obbligazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni.



Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa emissione di fattura dell'Appaltatore, si procede al pagamento del saldo dovuto.

L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente aggiudicatore prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

#### **Articolo 12 – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105, comma 1 del D.lgs. 50/2016 salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del medesimo decreto.

#### **Articolo 13 – Subappalto**

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia entro i limiti del 50% dell'importo contrattuale ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura, nei limiti indicati dall'“Appaltatore” stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento del servizio di cui al presente contratto e sottostanno a tutte le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

#### **Articolo 14 – Revisione dei prezzi**

A partire dalla seconda annualità contrattuale, su richiesta dell'appaltatore, i prezzi sono aggiornati in aumento o in diminuzione sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori

al 10 per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La previsione sarà adeguata alla incipiente disciplina prevista dal d.lgs. n. 36/2023 per eterointegrazione normativa.

#### **Articolo 15 – Penale per i ritardi**

L'ente aggiudicatore, nel caso di ritardo nell'esecuzione degli adempimenti prescritti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale si riserva di applicare le penali previste nel seguente prospetto:

<b>n.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Penale (euro)</b>
1	Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio di stampa e imbustamento	1‰ dell'ammontare netto contrattuale
2	Per ogni giorno di ritardo nella presa in carico degli spool di stampa	1‰ dell'ammontare netto contrattuale
3	Per ogni giorno di ritardo nella consegna alle società incaricate del recapito dei plichi contenenti i documenti	1‰ dell'ammontare netto contrattuale
4	Per ogni giorno di ritardo nel rispetto delle scadenze per l'invio e-mail/PEC delle bollette agli utenti	0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale
6	Per ogni giorno di ritardo nella messa a disposizione della copia in formato .pdf dei documenti oggetto del servizio per l'archiviazione	0,4‰ dell'ammontare netto contrattuale

Ai fini dell'applicazione delle penali per ritardo, faranno fede gli eventuali termini migliorativi proposti dal fornitore nella relazione tecnica, che si intendono impegnativi.

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il relativo articolo in materia di risoluzione del contratto, resta salvo in ogni caso l'eventuale maggior danno.

AGS provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'Appaltatore, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

La stazione appaltante, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell'Appaltatore nei predetti termini, applicherà le penali previste nel presente articolo a valere sulla garanzia definitiva o sui pagamenti dovuti all'Appaltatore.

Tutte le penali di cui al presente contratto sono di regola contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalità.

Ai fini della contestazione, si applica la disciplina procedimentale dettata dall'art. 108 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 16 – Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e che agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'“Appaltatore”, altresì, ha:

- a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del servizio;
- b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della “Stazione appaltante” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato

nell'esecuzione del contratto, AGS tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, AGS pagherà anche in corso d'esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Resta facoltà di AGS di avvalersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

#### **Articolo 17 - Regolarità contributiva**

Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) l'appaltatore è risultato regolare

#### **Articolo 18 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", come confermato dall'Agenzia Regionale Veneto Lavoro – Ambito di Verona con nota prot. n. VR20230005742U del 24.08.2023 acquisita al protocollo aziendale al n. 6699/2023 del 25.08.2023.

#### **Articolo 19 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore**

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale in Sona (VR) – Via Molina n. 14.

#### **Articolo 20 – Controversie**

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Verona.

#### **Articolo 21 – Trattamento dei dati personali**

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne assicura la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a [dpo@ags.vr.it](mailto:dpo@ags.vr.it).

## **Articolo 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii. in vigore al momento dell'indizione della procedura, nonché il D.lgs. n. 81/2008.

## **Articolo 23 – Clausola di riservatezza**

L'appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni che AGS qualificherà come tali, che dovesse conoscere direttamente o indirettamente nell'esecuzione del presente contratto. L'appaltatore si impegna a non divulgare informazioni a terzi senza il preventivo assenso dell'ente aggiudicatore e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Inoltre, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente aggiudicatore e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AGS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al medesimo Ente aggiudicatore. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla stazione appaltante.

#### **Articolo 24 - Spese contrattuali**

L'Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della stazione appaltante.

#### **Articolo 25 - Registrazione**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

#### **Articolo 26 - Interpretazione del contratto**

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale prevalgono le prime.

#### **Articolo 27 – Documenti che fanno parte del contratto**

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante i seguenti documenti:

- 1) Offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- 2) Offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- 3) Cauzione definitiva presentata dall'Appaltatore.

L'Appaltatore  
LEADERFORM S.p.A.  
Il Legale Rappresentante  
(Sig. Luciano Cozza)

La Stazione Appaltante  
Azienda Gardesana Servizi S.p.A.  
Il Direttore Generale  
(ing. Carlo Alberto Voi)